

## **COMUNE DI OZZERO**

### CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 7 in data 29.05.2020 Soggetta invio capogruppo	

# VERBALE DI DELIBERAZIONE

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### ADUNANZA ORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTINOVE** del mese di maggio alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

#### All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	POSLA SIMONA	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Presente	SENESE SONIA	Presente
FACCINI FRANCESCA	Presente	BETTOLINI RONALD	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
TEMPORITI ANNA	Presente		
ROSSI EZIO	Presente		

Totale presenti: 11
Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### **IL SINDACO**

All'avvio del punto all'ordine del giorno, prende atto che risultano presenti in audio-videoconferenza e trovandosi presso la Sede comunale, il Vice Sindaco Rag. Pietro INVERNIZZI, l'Assessore Dott. Vittorio Ettore MALVEZZI e il Segretario Comunale Dott. Paolo PEPE nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale i Consiglieri: ARDESI MANUELE-INVERNIZZI CHIARA-FACCINI FRANCESCA-TEMPORITI ANNA-ROSSI EZIO-POSLA SIMONA-SENESE SONIA- BETTOLINI RONALD.

introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola e passa la parola all'Ass. Invernizzi.

L'Ass. Invernizzi dichiara che è confermata l'aliquota dello 0,7% con esenzione dei redditi fino ad € 7.500,00. Afferma che potevamo arrivare allo 0.8% ma abbiamo deciso di non farlo.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 nonché ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73";

**DATO ATTO** che la presente deliberazione, in via convenzionale, si intende assunta presso la Sede comunale ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73";

**DATO ATTO** che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2020, le tariffe e le aliquote di imposta;

**RICONOSCIUT**A la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 142, Legge 27/12/2006 n. 296;

**PREMESSO** che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 e s.m.i. ha istituito l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

#### VISTI:

- 1. l'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 e succ. modif. ed integr., il quale, ai commi 1 e 2, dispone rispettivamente:
  - a. comma 1.: "E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.";
  - b. comma 2.: "Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per

i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.";

- 2. l'articolo 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. ed integr., il quale:
  - a. sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 nel seguente modo: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
  - b. inserisce il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- 3. l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del D.L. 13/8/2011 n. 138 e succ. modif. ed integr., convertito dalla L. 14/9/2011 n. 148, ai sensi del quale: "....Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

**CONSIDERATO** che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'08/03/2001 si istituiva per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 %;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007, modificato con deliberazione di C.C n. 26 del 20/06/2011 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 27/06/2012 e C.C. n. 34 del 27/11/2013;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di C.C. n.5 del 26/03/2020 di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F per l'anno 2019;

#### VISTI:

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:
  - ➤ le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
  - in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001 n. 488, che dispone che i regolamenti sulle entrate anche se adottati

successivamente, purché entro il termine fissato per l'approvazione di bilanci, hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**ATTESO** che il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

RILEVATO che il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01/04/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7 per cento, con esenzione totale per i redditi fino a €. 7.500 (€ settemilacinquecento/00) annui;

RITENUTO, pertanto di osservare quanto disposto;

**DATO ATTO** pertanto che:

- è necessario confermare per l'anno 2020 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come vigente nell'esercizio finanziario 2019;
- si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, confermando pertanto la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00),

**RITENUTO**, pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente, di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'opzionale comunale all'imposta sui redditi delle persone nella misura dello 0,7 per cento con esenzione dei redditi annui fino ad € **7.500** (€ **settemilacinquecento/00)** così come vigente nell'esercizio finanziario 2019;

VISTO gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

**CON** voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Cons. Bettolini, Posla e Senese), resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale,

#### **DELIBERA**

- 1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 2. di confermare, per l'anno 2020 per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura annua di 0,7 per cento, così come vigente nell'esercizio finanziario 2019;
- 3. di confermare, per l'anno 2020 l'esenzione totale del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi annui fino a € **7.500,00** (€ settemilacinquecento /00);

4. di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione, sull'apposito sito internet, della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Cons. Bettolini, Posla e Senese), resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale,

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

**OGGETTO:** ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

### PARERI PREVENTIVI art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai se	nsi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:
X	favorevole
	contrario
	Note o motivazioni di parere contrario:
in ord	line alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE
	***********
Ai se	nsi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:
X	favorevole
	contrario
	Note o motivazioni di parere contrario:
in ord	line alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente att
	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE
	**********
	SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esp	prime parere:
X	favorevole
	contrario
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.TO DOTT. PEPE PAOLO

### Letto, approvato e sottoscritto.

### IL SINDACO F.to VILLANI GUGLIELMO

# IL SEGRETARIO COMUNALE Fto DOTT PEPE PAOLO

F.10 VILLANI GUGLIELINO	F.10 DOT1. TELETAGEO
Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per	15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 11/06/2020	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to DOTT. PEPE PAOLO
La presente copia è conforme all'originale depositato,	composto da n facciate.
Addì, 11/06/2020	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Pepe Paolo
Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - com	ıma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 gior Addì,	ni consecutivi dal 11/06/2020 al 26/06/2020.
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to